



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 19/07/2016

Indice

Art. 1)-Oggetto del regolamento

Art. 2)- Finalità dell'impianto di videosorveglianza

Art. 3)- Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

Art. 4)- Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 5)- Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 6)- Accesso al sistema

Art. 7)- Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

Art. 8)- Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Art. 9)- Uso delle telecamere

Art. 10)- Accertamenti di illeciti e indagini di autorità' giudiziarie o di polizia

Art. 11)- Accesso ai dati

Art. 12)- Informativa

Art. 13)- Entrata in vigore

Art. 14)- Modifiche regolamentari

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali rilevati per mezzo di impianti di videosorveglianza installati nel Comune di San Benigno C.se, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni e integrazioni in osservanza alle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "*decalogo* " del 29 novembre 2000 e s.m.i. e del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

ART. 2 - FINALITÀ' DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha come oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate possano far risalire a informazioni relative a dati sensibili di cui all'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Lo stesso non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.
3. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche rivolte alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico.

In particolare gli impianti installati assolvono alle seguenti finalità:

- Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l'intervento degli operatori abilitati;
- Tutela del patrimonio comunale, ivi compresi i plessi scolastici, le aree cimiteriali i parchi gioco ed altre aree sensibili
- Controllo di determinate aree a fini preventivi per evitare danneggiamenti, condotte illecite ed episodi di microcriminalità, consentendo la ricostruzione di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione;
- Controllo e monitoraggio del traffico ;

- Controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

4. La disponibilità di immagini da parte della polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di dissuasione nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE

1. Il sistema di video intercettazione ambientale si compone di una serie di telecamere fisse non interconnesse con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, collegate alle unità di registrazione posizionate nella sala server di controllo ubicata presso la Sede Municipale.

Presso il Comando di Polizia Municipale è installato un PC-Client con monitor 42” per la visione delle immagini

ART. 4 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. La responsabilità della gestione e del trattamento dei dati registrati dagli apparecchi di videosorveglianza è affidata al responsabile del Comando di Polizia Locale che vigila sull'utilizzo del sistema e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante della privacy.

ART. 5 - NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica è autorizzato a prendere visione delle immagini rilevati dal sistema di videosorveglianza in quanto, per capacità ed affidabilità, fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e di sicurezza dei dati.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, sarà istruito al corretto uso dei sistemi, e sulle disposizioni della normativa di riferimento.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati (Agente di Polizia Locale) è autorizzato ad effettuare ulteriori operazioni (registrazione, copia, cancellazione, modificazione zoom, spostamento angolo visuale).

ART. 6 - ACCESSO AL SISTEMA

1. L'accesso al sistema di VDS è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui all'art.5.
- 2.Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti
3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 7 - MISURE DI SICUREZZA E LIMITI DI UTILIZZO

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. .
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di cui al Provvedimento del garante della Privacy
3. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; essendo l'attività di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è di sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini.
4. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
5. La richiesta di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana sarà sottoposta alla verifica preliminare del Garante.
6. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
7. Il software applicativo è stato configurato in modo da cancellare automaticamente i dati registrati, una volta trascorsi i termini di cui sopra.

Le aree in cui sono state installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne ha motivato la scelta per fini legittimamente perseguibili, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi; le immagini registrate dalle telecamere oggetto di trattamento saranno raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.L.vo 196/03 e s.m.i. e non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento.

8. I dati vengono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 8 - USO DELLE TELECAMERE

1. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale); si indirizza quindi ai seguenti possibili eventi:
 - in caso di comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate agli Uffici di Polizia Locale da verificarsi immediatamente
 - nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
2. Le inquadrature implementate sono tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di illeciti, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene o violazione di una norma regolamentare o legislativa. Particolare attenzione è stata posta per evitare la ripresa di luoghi o di accessi a edifici privati.
3. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, dell'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

4. In ogni caso viene essere rispettato il principio di proporzionalità, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte degli addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
5. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento.
6. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - ACCESSO AI DATI

1. Tra i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge, e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2° e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3° e comma 9° e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.Lgs 196/03 e s.m.i..
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 11 - INFORMATIVA

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si ritengono più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'Ente per giorni 30 (trenta).
- b) cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili.

In presenza di più telecamere sono stati posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa; i cartelli monitori sono stati essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

- 2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
- 3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento di finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati, previa prudente valutazione relativa alla funzione di deterrenza dell'informativa relativa all'esistenza di un impianto di videosorveglianza .

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione; verrà inoltre trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 13 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

- 1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.
- 2. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.